

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 263/2024 “Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca”;

Visti gli articoli 20 e 21 del regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 10 del 16 maggio 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 16 maggio 2025;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole a condizione che il punteggio aggiuntivo da assegnare per il titolo di dottorato di ricerca:

- 1) sia minore rispetto a quello da assegnare per il diploma della Scuola di specializzazione post laurea;
- 2) sia equiparato ai Master di livello equivalente.

Il Presidente

f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 263/2024: “Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca”;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Roberta Fabretti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 24 aprile 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 24 aprile 2025;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Luca Talevi

SCHEDA ATN**ANALISI TECNICO NORMATIVA****Proposta di legge n. 263/24****“Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca”**

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge è coerente con i principi costituzionali di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, nonché con le attribuzioni sulle materie di competenza residuale di cui all'articolo 117 della stessa Costituzione. Riguarda, infatti, materie di competenza residuale della Regione, in quanto: - dispone la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nelle assunzioni all'interno della Regione; - promuove la collaborazione tra le università regionali e le amministrazioni pubbliche per facilitare l'inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro pubblico. Nell'ambito dell'ordinamento statale, si evidenzia la coerenza, in particolare, con l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	I principi contenuti nello Statuto regionale risultano rispettati. La proposta di legge, in conformità con lo Statuto, risulta finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 5 (rubricato Salute, ambiente e cultura), comma 4, in quanto la Regione promuove la formazione per tutto l'arco della vita. Inoltre, poiché l'intervento normativo è riconducibile non solo all'area della formazione professionale ma anche all'area del diritto al lavoro, esso appare coerente anche con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, in quanto la Regione, tra l'altro, promuove la realizzazione sociale e favorisce la formazione permanente.

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge non incide su leggi e regolamenti vigenti. Disciplina, infatti, un intervento non previsto dalla legislazione regionale.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non risulta necessario l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.

Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge n. 263/2024

Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca

Art. 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo individua l'obiettivo della proposta di legge, volta alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e non comporta, quindi, alcun onere.

Art. 2

(Definizioni)

L'articolo definisce i termini utilizzati nella proposta di legge e non comporta, quindi, alcun onere.

Art. 3

(Punteggio aggiuntivo per il titolo di dottore di ricerca)

L'articolo prevede l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici regionali e non comporta, quindi, alcun onere.

Art. 4

(Incentivi alla ricerca e alla formazione)

L'articolo promuove l'accesso dei dottori di ricerca in varie opportunità professionali, oltre a programmi di formazione e aggiornamento specifici.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria in quanto gli adempimenti possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente, il cui onere risulta stanziato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura.

Art. 5

(Monitoraggio e valutazione)

L'articolo prevede l'istituzione di una commissione incaricata sia del monitoraggio dell'attuazione della legge che della redazione di una relazione annuale da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria in quanto la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito mentre gli adempimenti in capo alla Giunta regionale possono essere agevolmente realizzati dal personale già assegnato alla struttura competente, il cui onere risulta stanziato a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027, anche mediante l'efficientamento della stessa struttura con una riorganizzazione delle attività svolte al suo interno. Lo stesso personale si avvarrà delle dotazioni strumentali già in uso presso la struttura.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge.